

riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'art. 9 della legge n. 104/92 e dalla legge regionale n. 38/96.

- Il servizio di cui al punto 2 delle finalità viene realizzato attraverso programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati previamente concordati dagli enti locali con le persone richiedenti e con verifica dell'efficacia delle prestazioni.

In tal caso l'utente è libero di scegliere i propri assistenti personali direttamente e/o indirettamente, per mezzo di organizzazioni di sua fiducia; in ogni caso è tenuto a regolarizzare il rapporto con i propri assistenti personali mediante un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Resta a carico dell'utente ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività assistenziali.

A tale scopo l'utente dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impiegati nel servizio, sollevando il comune interessato da ogni onere e responsabilità relativamente all'osservanza di disposizioni di legge e regolamenti e per qualsiasi azione o omissione.

Il comune corrisponde all'utente un contributo periodico nell'anno previamente concordato sulla base di un piano personalizzato, comprensivo di ogni onere correlato al servizio.

L'utente è tenuto a presentare, con scadenza stabilita dall'ente locale, una rendicontazione delle spese sostenute.

Il comune esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'operatore nei confronti dell'utente e verifica, anche sulla base del gradimento dichiarato dall'utente stesso, l'efficacia dell'intervento rispetto alle finalità auspiccate.

- La proposta di cui al punto 3, rimborso parziale di spese documentate per assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati con gli EE. LL. competenti, con la partecipazione alla programmazione delle ASL corrispondenti, è finalizzata prioritariamente alla copertura di servizi di aiuto ed assistenza soprattutto nelle ore diurne e notturne dei giorni festivi, o fuori dal comune di residenza, constatata l'inesistenza di supporti adeguati a soddisfare questi tipi di esigenze.

Tale rimborso assume la caratteristica di complementarità ai servizi esistenti, offrendo l'opportunità di autogestione concordata dei bisogni della persona in rispetto del proprio vissuto nell'ambiente familiare e sociale, che necessita molto spesso di risposte flessibili e personalizzate.

- I centri diurni socio-riabilitativi, di cui al punto 4 delle finalità, sono destinati alle persone disabili in situazione di gravità, constatata l'attuale carenza di strutture diurne idonee ad accogliere tali soggetti.

Attraverso i centri di cui all'art. 10, comma 1, della Legge 104/92, si possono offrire risposte di stimolo all'aggregazione e al recupero della socialità.

- Il detto punto 4 offre anche una diversificazione di interventi da parte dei comuni in base alle esigenze e priorità individuate nel territorio. Attraverso i servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera i) della legge 104/92, si creano le condizioni per offrire risposte in momenti delicati della vita delle persone con disabilità sopperendo a temporanee assenze di supporto dei familiari, a corollario di un programma di supporto "durante e dopo di noi".